

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
29 giugno 2017, n. 128

Danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico. Art. 10, c. 9, lett. g) ed art. 55 della L.R.27/98. Approvazione modulistica.

Il Dirigente della Sezione

- Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
- Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. N. 165/2001;
- Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali su siti informatici;
- Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- Vista la proposta e le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento;
- Vista la Direttiva emanata con DGR n. 3261 del 28/07/1998 in attuazione della L.R. n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n. 29 del 03/02/1993, che detta direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015, avente ad oggetto l'adozione del modello organizzativo denominato "MAIA", Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale;
- Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e s.m.i., con il quale il Presidente ha adottato l'atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia "Adozione del modello organizzativo denominato Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale - MAIA;
- Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 458 del 08/04/2016 — "Allegato B", che stabilisce la collocazione provvisoria dei Servizi regionali nelle Sezioni regionali individuate;
- Vista la determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale ed Organizzazione ha istituito, ai sensi e per gli effetti del D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443, il Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità dandone l'incarico dirigenziale al dott. Antonio Ursitti;
- Visto il R.D. 22 novembre 1914, n. 1486 "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale";
- Visto Regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca";
- Vista la LR. n° 23/2016, art. 20;

Sulla base dell'Istruttoria espletata dal Servizio Valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità che propone la seguente determinazione dalla quale emerge quanto segue:

Considerato che la Regione Puglia con l'art. 20 della Legge n. 23 del 09 agosto 2016 ha statuito che le "funzioni amministrative di caccia e pesca esercitate dalle Province e dalla città Metropolitana di Bari sono oggetto di trasferimento alla Regione con decorrenza dalla data di entrata in vigore della stessa legge ed espletate anche mediante forme di avvalimento e convenzione".

Premesso che:

- L'attività amministrativa relativa al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica fin qui svolta dalle amministrazioni provinciali, risulta non essere omogenea su tutto il territorio regionale, e, pertanto, necessita di essere uniformata;
- la modulistica necessita di fare riferimento alla regolamentazione e agli orientamenti della UE e ciò con particolare riferimento alla disciplina degli aiuti di Stato;
- fermo restando quando già disposto con DD. GG. RR. nn. 803/2015 e 1293/2015, ricorre la opportunità di armonizzare le due tipologie di richiesta di danni relative ai danni alla produzione agricola nonché ai danni

al patrimonio zootecnico.

Si propone, l'adozione dell'allegata modulistica, riportata in allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, quale Allegati 1), 2), 3), A) e B).

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli Enti per cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

RITENUTO DI DOVER PROVVEDERE IN MERITO

DETERMINA

- Di prendere atto dell'istruttoria espletata dal Servizio valorizzazione e tutela delle risorse naturali e biodiversità, riguardante la proposta di adozione della modulistica relativa ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico. Art. 10, c. 10, lett. b) ed art. 55 della L.R. 27/98.;
- di approvare la predetta modulistica composta da All. 1), All. 2), All.3), All. A) e All. B), tutti allegati al presente atto di cui costituiscono parte integrante;
- di istituire i registri di monitoraggio, corrispondenti alle due tipologie di richiesta di danni.

Il presente provvedimento:

- Sarà pubblicato all'albo on line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
- Sarà conservato e custodito presso la Sezione di competenza sotto la diretta responsabilità del Dirigente della stessa Sezione;
- Sarà trasmesso in copia conforme al Segretario della giunta regionale e all'Assessore Regionale all'Agricoltura- Risorse Agroalimentari;
- Il presente atto, composto da n. 11 facciate, di cui n. 3 facciate della D.D. e n. 8 facciate riguardanti gli allegati, viene adottato in un unico originale.

Il Dirigente della Sezione
arch. Fernando di Trani

Da inviare mezzo raccomandata A.R. oppure al seguente indirizzo PEC:
 protocollo.sezionerisorsostenibili@pec.rupar.puglia.it

Allegato 1

Alla REGIONE PUGLIA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E
TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
 Servizio Valorizzazione e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità
 Via Paolo Lembo, 38/F
 70124 BARI

Oggetto: Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed al patrimonio zootecnico (art. 10, c. 10, lett. b) e art. 55 della L.R. 27/98).

(Compilare il modulo con i dati richiesti e barrare con una X le caselle interessate)

IL /LA SOTTOSCRITTO/A		NATO/A		PROV.	II
RESIDENTE NEL COMUNE DI			PROV.	CAP	VIA E NUMERO
TELEFONO/FAX	CELLULARE	MAIL		PEC	
CODICE FISCALE	IN QUALITA' DI (indicare se proprietario o conduttore)		PODERE DENOMINATO		
CUUAA	PARTITA IVA			REA	
SITO NEL COMUNE DI		SUPERFICIE TOTALE IN Ha		LOCALITA'	
<input type="checkbox"/> Zone di Ripopolamento e cattura (Z.R.C.) <input type="checkbox"/> OASI		DENOMINAZIONE AZIENDA AGRICOLA COMPLETA DI RAGIONE SOCIALE			
N.b.: Le richieste di contributi per danni che si verificano in ambiti: AREE PROTETTE (Parchi Nazionali e Regionali); RISERVE NATURALI; A.T.C. (ambiti territoriali di caccia); Non sono ristorabili dalla Regione, bensì le richieste devono essere inviate ai rispettivi enti gestori.					

AVVERTENZA: nel caso di danni da lupo, la presente domanda segue la già avvenuta segnalazione operata nei termini e nelle modalità temporali indicate dalle DD.GG.RR. nn. 803/2015 e 1293/2015, ossia avvenuta 48 ore successive all'evento.

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed ai sensi degli artt. 483, 495 e 496 del Codice Penale, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

di avere subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e/o zootecniche il/i giorno/i _____ e che il danno presunto ammonta complessivamente ad € _____ secondo il dettaglio specifico riportato nella tabella allegata e che lo stesso è stato prodotto o arrecato da

- fauna selvatica (art. 10, c.10, lett. g) L.R. 27/98
- ungulati (cinghiali, muflone, capriolo ecc.)
- lupo (art. 55 L.R. 27/98)

- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile;
- di essere munito di Partita IVA attiva;
- di essere iscritto all'Anagrafe delle Aziende agricole;
- di avere ottenuto la seguente autorizzazione all'allevamento/registro di carico degli animali (se prevista da leggi o regolamenti) _____
- di avere eseguito, conformemente al Reg. UE 704/2014 integrato dagli orientamenti pubblicati in CUGE n. C204/59 del 1.7.2014, paragrafo 1.2.1.5) i seguenti interventi di prevenzione _____

con materiale

- proprio
- fornito/finanziato dalla Regione
- fornito/finanziato dall'ATC;
- di avere aderito ai seguenti aiuti comunitari _____;
- di non avere ricevuto nei tre anni precedenti alcun contributo;
- di avere ricevuto nei tre anni precedenti contributi e/o materiale per interventi di protezione delle colture agrarie dai danni da selvaggina per un ammontare per ogni singolo anno pari a:
 - € _____ anno _____;
 - € _____ anno _____;
 - € _____ anno _____.
 (nel caso di danni da lupo la richiesta di contributi deve essere completata con la dichiarazione aggiuntiva di all'Allegato B)
- di non essere titolare di polizza assicurativa a copertura dei danni da fauna selvatica alle colture/specie zootecniche per i quali si chiede il contributo.

Il sottoscritto si impegna a fornire, su richiesta, qualsiasi documento integrativo qualora se ne avvisi la necessità e **prende atto che qualora la domanda non sia compilata in ogni sua parte, la Regione può concedere 30 giorni per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.**

In fede

Luogo e data _____

Allegati:

- Fascicolo aziendale
- Visura e mappa catastale delle particelle interessate dal danno
- Documento d'identità in corso di validità
- Tabella dettaglio danni (All. 2)
- Relazione tecnica asseverata, redatta da tecnico abilitato, completa di documentazione fotografica, certificazione della ASL (nel caso di danno da lupo), fatture del costo dello smaltimento della carcassa dell'animale morto, e ogni altra documentazione aggiuntiva che il richiedente ritenga utile alla attestazione del danno (es.: fotografie, dichiarazioni testimoniali, etc.).

Allegato 3

Istruzioni per la corretta formulazione della richiesta ai fini della sua ricevibilità.**Contributi ex art. 10 L.R. n. 27/1998**

Le domande vanno presentate **solo in caso di danno accertato**, pena l'archiviazione delle medesime.
Non possono essere ammessi a contributo:

- i danni verificatosi nelle Aree Protette (Parchi Nazionali e Regionali); Riserve Naturali e negli A.T.C. (ambiti territoriali di caccia);
- non sottoposti a perizia tecnica;
- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- le richieste pervenute in tempi che non consentono la verifica in campo del danno da parte del tecnico verificatore regionale e comunque **almeno 7 giorni lavorativi prima del raccolto**;
- i danni alle produzioni che, al momento del sopralluogo, siano già state raccolte o comunque manomesse;
- i danni a produzioni agricole vegetali non consentite dalle disposizioni vigenti;
- i danni subiti in un periodo antecedente ad un evento naturale o ad un agente patogeno che possa aver influito negativamente alla medesima produzione.
- I danni subiti dalle coltivazioni a perdere finalizzate alla disponibilità alimentare sovvenzionate ai sensi della L.R. n. 27/1998.

Contributi ex art. 55 L.R. n. 27/1998

Le domande vanno presentate **solo in caso di danno accertato**, pena l'archiviazione delle medesime.
Non possono essere ammessi a contributo:

- i danni per i quali non sia stata inviata preventivamente segnalazione nei termini e nelle modalità temporali indicate dalle DD.GG.RR. nn. 803/2015 e 1293/2015, **ossia inviata nelle 48 ore successive all'evento**;
- i danni non sottoposti a perizia tecnica;
- i danni ad allevamenti non autorizzati;
- i danni a produzioni agricole zootecniche non consentite dalle disposizioni vigenti;

La documentazione, relativa ai danni da lupo, allegata alla richiesta dovrà essere in ogni caso completata secondo le indicazioni di cui alle DD.GG.RR. nn. 803/2015 e 1293/2015.

Circa le misure di prevenzione, la documentazione dovrà essere verificata in ottemperanza alle disposizioni comunitarie di cui agli Orientamenti citati nella modulistica. In particolare, il richiedente dovrà indicare quali strutture ha apposto al fine di evitare o ridurre i danni, oppure dovrà dimostrare l'impossibilità di attuare misure di prevenzione.

Allegato A)

Il presente allegato è già parte integrante della D.G.R. n. 1293 del 27/05/2015

**INDIRIZZI, CRITERI E MODALITA' PER LA RICHIESTA E RILASCIO
INDENNIZZO DANNI PROVOCATI DA FAUNA SELVATICA PROTETTA
(LUPO) IN REGIME DI "DE MINIMIS" (REGOLAMENTO UE n. 1408/2013)**

- 1) La richiesta per danni al patrimonio zootecnico, provocati da lupo, deve far riferimento a danni subiti dall'Azienda o dall'allevatore non altrimenti indennizzabili per effetto di altre leggi o regolamenti.

La relativa domanda deve essere inoltrata via fax, via e-mail o presentata brevi manu, entro quarantotto ore dalla data dell'evento dannoso, alla Provincia/Città metropolitana competente per territorio, compilando esclusivamente apposito modulo predisposto dallo stesso Ente.

Gli indennizzi saranno riconosciuti con le modalità e termini stabiliti dal regime "de minimis" di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24.12.2013.

Sono indennizzabili:

- i danni per animali uccisi: i costi ammissibili sono calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi dagli esemplari appartenenti a fauna protetta.
- costi indiretti: i costi veterinari relativi al trattamento di animali feriti.
- i danni materiali causati ai seguenti attivi: attrezzature agricole, macchinari, fabbricati aziendali e scorte; il calcolo dei danni materiali deve essere basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima dell'evento che ha determinato il danno; tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento che ha determinato il danno, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo l'evento.

Da tale importo devono essere detratti gli eventuali costi non sostenuti a causa dell'evento che ha determinato il danno, che sarebbero stati altrimenti sostenuti dal beneficiario.

Nella richiesta devono essere riportati, obbligatoriamente, i seguenti dati o documentazione:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita del richiedente;
- b) indirizzo e ragione sociale dell'azienda;
- c) numero di partita IVA;
- d) recapito telefonico del richiedente o della persona incaricata ad assistere al sopralluogo della Provincia/Città metropolitana, se persona diversa dal richiedente;
- e) localizzazione del sito ove è avvenuto il danno (comune e foglio catastale);
- f) descrizione delle strutture di allevamento;
- g) dati relativi ad eventuali autorizzazioni all'allevamento o a registri di carico degli animali, se previsti da leggi o regolamenti;
- h) data presunta dell'evento dannoso;
- i) certificazione veterinaria attestante, tra l'altro, la specifica causa del danno;
- l) dichiarazione aggiuntiva per regime "de minimis" – Allegato B).

Il richiedente potrà allegare ogni altra documentazione atta a dimostrare l'esistenza del danno (es. fotografie, dichiarazioni testimoniali, ecc..).

- 2) La Provincia/Città metropolitana, avvalendosi della collaborazione dei componenti della apposita Commissione danni, provvede ad accertare, nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di indennizzo, il danno e la sua entità in contraddittorio con il proprietario o con l'apposito incaricato. Nel relativo verbale dovrà essere indicata l'eventuale esistenza, nel luogo dell'evento dannoso, di misure o sistemi di prevenzione e difesa da predazioni, nonché apposita certificazione del competente Servizio Veterinario dell'Asl, in ordine alla riconducibilità dell'evento all'aggressione da lupo.
- 3) La Provincia/Città metropolitana deve trasmettere alla Regione Puglia – Servizio Caccia e Pesca entro trenta giorni dall'accertamento tutta la relativa documentazione. L'eventuale liquidazione dell'indennizzo, da parte del competente Ufficio, dovrà essere effettuato entro sessanta giorni dal ricevimento di detta documentazione, ottemperando, altresì, agli adempimenti rivenienti dal Regolamento (UE) n. 1408/2013.
- 4) L'indennizzo dovrà essere determinato in base alla documentazione allegata alla relativa richiesta di liquidazione che sarà rilasciato, peraltro, nei seguenti termini:
 - a) fino al 80% dell'importo del danno nel caso in cui l'Azienda o il titolare dell'allevamento non abbiano, al momento dell'evento, posto in atto misure di prevenzione e difesa volte a ridurre il rischio di predazione (es. possesso di cani pastori maremmano-abruzzese, idonee recinzioni, etc.);
 - b) fino al 90% dell'importo del danno nei seguenti casi:
 - i) allevamento degli animali praticato allo stato brado o semibrado, conforme alla natura
 - ii) Azienda o titolare dell'allevamento che possieda, al momento dell'evento, le predette idonee misure di prevenzione dei danni, così come risultanti dal verbale di cui al punto 2.
- 5) La quantificazione dei danni alle produzioni zootecniche dovrà essere valutata con riferimento, all'epoca del verificarsi del danno, ai valori riportati sui bollettini ISMEA ovvero ai valori fissati nei mercuriali della competente Camera di Commercio Industria e Artigianato.
- 6) Per i danni provocati da fauna selvatica protetta (lupo) alle produzioni zootecniche che si verificheranno nei territori dei Parchi nazionali, la relativa richiesta danni deve essere presentata al competente Ente di gestione che provvederà con propri fondi al relativo indennizzo/risarcimento, conformemente a quanto previsto dall'art. 15 co. 3 della L. 394 del 6 dicembre 1991.
Nel caso in cui l'evento si verifichi negli Istituti a gestione privatistica della caccia, di cui alla L.R. n. 27/98 (Aziende Faunistiche-Venatorie, Aziende Agro-Turistiche Venatorie, ecc.) l'indennizzo/risarcimento sarà a carico del Concessionario degli stessi.
Nel caso in cui il danno si verifichi al di fuori delle predette aree del territorio regionale, nelle more di apposita norma che disciplini il regime degli aiuti nelle singole predette aree, la regione Puglia provvederà, in via straordinaria per l'anno 2015, alla corresponsione dell'indennizzo secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 7) Saranno aggiunti all'indennizzo i costi debitamente documentati e sostenuti per lo smaltimento delle carcasse, purché effettuato secondo la vigente normativa sanitaria.

Allegato B)

Il presente allegato è già parte integrante della D.G.R. n. 1293 del 27/05/2015

Dichiarazione aggiuntiva per regime "de minimis"

Il sottoscritto _____, come generalizzato nell'innanzi relativa richiesta di indennizzo danni,

PRESO ATTO

del regime di "de minimis" così come istituito con Regolamento (UE) N. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013

che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento (UE) N. 1408/2013 ha stabilito che:

- l'importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari a € 15.000,00; stante l'esiguità dell'intervento, la Commissione ritiene che gli aiuti «de minimis», ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a un'impresa unica in un determinato arco di tempo, non soddisfino tutti i criteri di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non siano dunque soggetti alla procedura di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato;
- gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione;
- il massimale di € 15.000,00 si applica a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione; pertanto, ai fini della determinazione dell'importo massimo complessivo degli aiuti "de minimis" di € 15.000,00 per triennio devono essere prese in considerazione tutte le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da autorità nazionali, regionali o locali, indipendentemente dalla forma di aiuto o dall'obiettivo perseguito;
- il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato; pertanto l'importo massimo complessivo del triennio deve essere valutato su una base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis" occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi fiscali precedenti;
- ai fini del calcolo del massimale dell'aiuto concesso, l'aiuto "de minimis" deve essere considerato concesso nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa;
- che in caso di superamento della soglia di € 15.000,00, l'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal regolamento neppure per una parte che non superi detto massimale;

DICHIARA

Ai sensi degli art. 46 e 47 del Testo Unico del 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art 76 dello stesso nel caso di dichiarazioni non veritiere, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

- che, in relazione alle spese (ai danni) oggetto della richiesta di contributo (risarcimento), l'azienda rappresentata non ha ottenuto altri benefici o agevolazioni previsti da normative comunitarie, nazionali, regionali o comunque di natura pubblica;
- che l'azienda rappresentata non ha beneficiato, nell'ultimo triennio (anno in corso e due esercizi precedenti), di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti "de minimis", per un importo superiore a € 15.000,00;

2.1) che l'azienda rappresentata, a titolo di aiuti "de minimis" (barrare la casella interessata):

- non ha beneficiato, nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis";

oppure

- ha beneficiato nell'arco di tre esercizi fiscali, cioè nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti, di concessione di contributi pubblici in regime di "de minimis":

Ente erogatore	Riferimento di legge	Importo dell'aiuto concesso	Data di concessione

Tutto ciò premesso e dichiarato l'azienda rappresentata può pertanto beneficiare di ulteriori contributi in regime de minimis fino ad un massimo di €. _____ al fine di non eccedere l'importo massimo previsto di euro 15.000,00 nell'arco di tre esercizi fiscali, ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) N. 1408/2013.

In fede

Luogo e data _____

(firma leggibile + fotocopia documento identità)